

8- Diritto costituzionale italiano e comparato 2020-2021

Roberto Scarciglia

Università di Trieste

Dipartimento di Scienze politiche e sociali

8-Schema 2 per lezioni 22-23 10
2020

Che cosa si compara?

Che cosa si compara?

La comparazione come disciplina giuridica, ha per oggetto un **numero indefinito** di elementi, interconnessi fra loro

che, all'interno degli ordinamenti, utilizzano o producono regole giuridiche e sono finalizzati a **definire un certo ordine relazionale fra soggetti o gruppi sociali in un momento storico determinato.**

Tutti questi elementi, che rappresentano il sostrato ultimo delle operazioni di comparazione fra ordinamenti, **non sono numericamente definibili**

Segue: che cosa si compara?

(da qui la conoscenza del diritto costituzionale italiano o di un altro ordinamento)

e dovrebbe avere una **personale capacità di astrazione** da quei preconcetti, che formano «in certo senso l'anima stessa della *tradizionale mentalità giuridica*»

utilizzando un approccio cognitivo, e guidati dall'esperienza e dalla conoscenza di uno o più ordinamenti giuridici, piuttosto che da preconcetti, si possono prefigurare **concrete soluzioni a problemi non risolti, anche di natura complessa.**

Percezione e oggetti per la comparazione

Percezione e oggetti da comparare

- Nella prospettiva del diritto pubblico, alcuni degli elementi che si trovano all'interno degli ordinamenti giuridici come:
 - le norme in senso stretto
 - la giurisprudenza costituzionale
 - le prassi degli organi costituzionali
- possono far meglio comprendere tanto **l'assetto reale del diritto costituzionale** vigente o di un istituto giuridico, quanto la soluzione di un problema di diritto, ma possono anche fornirci punti di partenza, **matrici**, da sviluppare in un successivo ragionamento giuridico, anche in sede di interpretazione.

Oggetti da comparare

Le potenzialità della ricerca comparatistica sono maggiormente visibili se si utilizza il concetto di “**formanti legali**” ricomprendendo, in tale espressione, **le parti che compongono gli ordinamenti giuridici**, tanto a valenza positiva, quanto negativa (**de-formanti**).

In tale ultima ipotesi, ci si riferisce a regole illecite contenute (e talora operanti) in singoli ordinamenti o istituzioni e che, talora, emergono piuttosto dalla lettura delle sentenze penali o del giudice contabile – che analizzano regole operazionali piuttosto che principi generali – che non dalla giurisprudenza amministrativa o costituzionale.


Oggetti da comparare

Non è detto che questo sia sempre possibile.

Quando si osserva un qualunque oggetto, infatti, può accadere che alcune sue parti **sfuggano** all'osservatore, anche se egli le vede, e che queste parti possano emergere improvvisamente, come anche non emergere. Tutto dipende evidentemente dalla percezione.

Ciò non riguarda solo gli oggetti, ma **tutto ciò che osserviamo o studiamo, e, dunque anche gli istituti del diritto costituzionale**, come le regole o le soluzioni di un determinato problema.

Che cosa si vede in questa immagine?



percezione

In tale prospettiva, si parla di “**figure reversibili**” e cioè quelle immagini che possono essere percepite in due modi alternativi. Un esempio può essere rappresentato dalla figura di Jastrow (riportata prima),

in cui guardando a destra si vede una testa di coniglio e a sinistra una testa d'anatra.

percezione

- Il tema della percezione è alla base di alcune proposte metodologiche che riguardano i profili oggettivi della comparazione.
- Si presenta, infatti, poco funzionale la definizione di un metodo, di una modalità, per la comparazione (come comparare) se, preliminarmente
- non sono stati scelti gli oggetti della medesima (**che cosa comparare**)
- ma, soprattutto siano state individuate le condizioni per ritenere due oggetti comparabili, e cioè:
 - le qualità intrinseche
 - la natura degli oggetti da comparare

la comparabilità

La comparabilità

L'aggettivo “**comparabili**” indica che due oggetti possono definirsi tali se divengono oggetto della comparazione.

Non è, tuttavia, sufficiente il requisito della comparabilità perché due oggetti siano comparati

Ciò dipende, prevalentemente dall'interrogativo, dal problema che si è posto chi compara e, infatti, il raffronto fra i due oggetti non rappresenta un fine, ma un mezzo, e, di conseguenza, la definizione del quesito deve precedere la scelta degli oggetti da comparare, in relazione ai luoghi, al tempo e alle condizioni in cui il ricercatore opera.

Percezione

L'analisi comparativa deve andare in **profondità** ed è senz'altro condizionata dalla prospettiva da cui studiamo il fenomeno giuridico.

Qualunque fenomeno giuridico potrebbe, in tale contesto, essere spiegato attraverso **proiezioni geometriche**.

Se a ogni fenomeno, istituto, componente di un ordinamento facciamo corrispondere una **figura**, quest'ultima potrebbe essere proiettata in modi diversi, anche se le proprietà proiettive della figura originaria restano immutate a prescindere dal modo di proiettarle.